



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Tempi di guida, tempi di lavoro e tempi di riposo

Bologna, 19 aprile 2013

Il Settore dei trasporti è fortemente regolato sia a livello comunitario sia a livello nazionale ...


REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ACCESSO Reg. EC n. 1072/2009, art. 4 (“LICENZA COMUNITARIA”)

TEMPI DI CONSEGNA

Reg. EC n. 561/2006
(orari di guida e riposi)

Dir. N. 2002/15/EC
(orario di lavoro)

Limiti di Velocita'
(Codice della Strada)



SOVRACCARICO
Documenti di trasporto
a livello nazionale/int.le
(Eg: CMR letter, ecc.)

COSTO DEL LAVORO

Dir. 96/71/EC

(posting workers-distacco comunitario)

IL REGOLAMENTO (CE) N. 563/2006 TEMPI DI GUIDA E RIPOSI


Regolamento (CE) n. 561/2006

Disciplina i **periodi** ed i **tempi di guida**, le **interruzioni** e i **periodi di riposo** per i conducenti che effettuano il **trasporto di merci e persone su strada**.



Regolamento (CE) n. 561/2006

AMBITO DI APPLICAZIONE - art. 2. par. 1



In entrambi i casi si prescinde dal carico effettivo o dal numero di persone in concreto trasportate in quanto si deve far riferimento esclusivamente al carico massimo o al numero di persone che il veicolo è abilitato a trasportare secondo quanto indicato nella carta di circolazione.

Regolamento (CE) n. 561/2006

PERIODI E TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO

L'attività di guida disciplinata dal regolamento è solo una parte dell'attività lavorativa complessivamente svolta dal conducente in quanto non prende in considerazione le altre attività lavorative, diverse dalla guida, ma comunque connesse all'attività di trasporto (alcune delle quali entrano nel computo dell'orario di lavoro) e che sono disciplinate dalla direttiva n. 2002/15/CE, attuata in Italia dal D. Lgs. n. 234/2007.

«**CONDUCENTE**»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare (art. 4, lett. c)

Regolamento (CE) n. 561/2006

«**CONDUCENTE**»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare (art. 4, lett. c)

Regolamento (CE) n. 561/2006

LIMITI AL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO – art. 6, par. 1

Non deve superare 9 ore

- Può essere esteso a **10 ore** per non più di **2 volte** in una settimana

Regolamento (CE) n. 561/2006

«**PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE**»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana (art. 4, lett. l)

«**SETTIMANA**»: il periodo di tempo trascorso tra le ore **00:00 del lunedì** e le ore **24:00 della domenica** (art. 4, lett. i, ma v. anche considerando n. 13)

Regolamento (CE) n. 561/2006

LIMITI AL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE – art. 6, par. 2

Non deve superare 56 ore

- Non deve superare l'**orario di lavoro massimo** di cui alla **Dir. 2002/15/CE** (v. art. 4, D. Lgs. n. 234/2007)

Regolamento (CE) n. 561/2006

LIMITI AL PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE – art. 6, par. 3

Non deve superare 90 ore

- In una settimana il conducente può guidare fino **56 ore**
- In quella successiva non può guidare per più di **34 ore**

Regolamento (CE) n. 561/2006

12

PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE – art. 6, par. 3

56 hh.

34 hh.

56 hh.

34 hh.

SI

34 hh.

56 hh.

56 hh.

34 hh.

NO

Regolamento (CE) n. 561/2006

INTERRUZIONI – art. 7

«**INTERRUZIONE**»: ogni periodo in cui il conducente non può **guidare** o svolgere **altre mansioni** e che serve unicamente al suo **riposo** (art. 4, lett. k)

Regolamento (CE) n. 561/2006

INTERRUZIONI – art. 7

9

Dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti



Il conducente osserva un'interruzione
di almeno 45 minuti consecutivi

a meno che non inizi un periodo di riposo

In alternativa è consentita

interruzione di
almeno 15 minuti

Seguita da



Interruzione di
almeno 30 minuti

Regolamento (CE) n. 561/2006

PERIODI DI RIPOSO

«**RIPOSO**»:

ogni periodo ininterrotto
durante il quale il conducente
può **disporre liberamente del suo tempo**
(art. 4, lett. f)

Regolamento (CE) n. 561/2006

PERIODI DI RIPOSO - GIORNALIERO

«**PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO**» (art. 4, lett. g): il periodo giornaliero durante il quale il conducente può **disporre liberamente del suo tempo** e comprende:

«**PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE**»: ogni tempo di riposo **ininterrotto** di **almeno 11 ore**; può essere preso in due periodi, il primo dei quali di **almeno 3 ore** senza interruzione e il secondo di **almeno 9 ore** senza interruzione

«**PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO**»: ogni tempo di riposo **ininterrotto** di **almeno 9 ore**, ma inferiore a 11 ore

Regolamento (CE) n. 561/2006

PERIODI DI RIPOSO - SETTIMANALE

«**PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE**» (art. 4, lett. h):
periodo settimanale durante il quale il conducente può **disporre liberamente del suo tempo** e designa:

«**PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE**»: ogni tempo di riposo di **almeno 45 ore**

«**PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO**»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto a **minimo 24 ore**. La **riduzione** è **compensata** da un tempo di riposo equivalente preso **entro la fine della terza settimana successiva** alla settimana in questione (art. 8, par. 6)

Regolamento (CE) n. 561/2006

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERI – art. 8, par. 2

I conducenti devono aver effettuato un **nuovo periodo di riposo giornaliero**, regolare o ridotto, **nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.**

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuato entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.


Regolamento (CE) n. 561/2006

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE – art. 8, par. 2



Regolamento (CE) n. 561/2006

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO – art. 8, par. 2



**IL DECRETO LEGISLATIVO
N. 234/2007
ORARIO DI LAVORO**

Dir. 2002/15/CE e D. Lgs. n. 234/2007



D. Lgs. n. 234/2007 – art. 3, lett. a)

ORARIO DI LAVORO

OGNI PERIODO COMPRESO
FRA L'INIZIO E LA FINE DEL LAVORO
DURANTE IL QUALE
IL LAVORATORE MOBILE

È SUL POSTO DI LAVORO

A DISPOSIZIONE
DEL DATORE DI LAVORO

ESERCITA LE SUE FUNZIONI O
ATTIVITÀ

N.B.: si applica anche al lavoratore autonomo

D. Lgs. n. 234/2007 – art. 3, lett. a)

ORARIO DI LAVORO

ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività

tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto:

- carico e scarico, supervisione salita o discesa passeggeri dal veicolo;
- pulizia e manutenzione tecnica del veicolo;
- ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro.

periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare:

- periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali.

D. Lgs. n. 234/2007 – art. 3, lett. I)

POSTO DI LAVORO


IL LUOGO IN CUI SI TROVA LO STABILIMENTO PRINCIPALE DELL'IMPRESA PER LA QUALE IL LAVORATORE MOBILE SVOLGE DETERMINATE MANSIONI, NONCHÉ I SUOI VARI STABILIMENTI SECONDARI, A PRESCINDERE DAL FATTO CHE LA LORO UBICAZIONE CORRISPONDA O MENO ALLA SEDE SOCIALE O ALLO STABILIMENTO PRINCIPALE DELL'IMPRESA

IL VEICOLO USATO DALLA PERSONA CHE EFFETTUA OPERAZIONI MOBILI DI AUTOTRASPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE MANSIONI

QUALSIASI ALTRO LUOGO IN CUI SONO SVOLTE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

D. Lgs. n. 234/2007

DURATA MASSIMA SETTIMANALE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO – art. 4



NEL RISPETTO DEI PRINCIPII GENERALI DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI, I CCNL POSSONO DETERMINARE UNA DIVERSA DURATA MASSIMA E MEDIA DELL'ORARIO DI LAVORO, IN PRESENZA DI RAGIONI:


→TECNICHE

→CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CHE OGGETTIVAMENTE COMPORTANO UN DIVERSO REGIME DELL'ORARIO DI LAVORO

ORARIO DI LAVORO


D.Lgs. N. 66/20003

ART. 1 "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.



a disposizione

e



nell'esercizio della sua attività/funzioni

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 8 febbraio 2012, n. 1840

Massima redazionale

Orario di lavoro - nozione - tempo tuta - diritto alla retribuzione - sussistenza -
limiti

Nel Dlgs n. 66/2003 rientra nell'orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Il carattere ampio della formula legislativa indica una volontà legislativa di considerare non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma un concetto più flessibile ed esteso, che sicuramente integra operazioni strettamente funzionali alla prestazione. Peraltro nello svolgimento di tali operazioni è necessario che il lavoratore sia **"a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (lavoratore etero-diretto).**

Tribunale di Genova, Sez. Lav., 10.5. 2012

Quindi, il principio generale è nel senso che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma al normale **orario** di **lavoro**, così da essere qualificato come lavoro straordinario (Cass. 21 novembre 1985 n. 5745; Cass. 24 aprile 1990 n. 3434; Cass., 7 giugno 1996, n. 5323).

Tale regola non opera ovviamente quando il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa (come nelle ipotesi di attività di trasporti) ovvero in presenza di una diversa previsione dell'autonomia collettiva (cfr. Cass. 8 marzo 1990 n. 1878).

In via di eccezione la Corte di Cassazione ha affermato che "il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al normale **orario** di **lavoro** come straordinario - **allorché sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare**, sussiste il carattere di **funzionalità** nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa" (Cass., 11 aprile 2003, n. 5775; Cass. 22 marzo 2004, n. 5701).